

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 15 luglio 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Martinat, Matteoli, Martino, Martusciello, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato:

PISAPIA: « Norme in materia di valutazione di professionalità dei magistrati » (4157);

PISAPIA: « Norme in materia di responsabilità disciplinare e di incompatibilità dei magistrati ordinari » (4158).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

« Disposizioni in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature in occasione delle elezioni politiche, provinciali e comunali » (Già articolo 1 del testo unificato delle proposte di legge nn. 1619, 2451 e 2676, approvato in sede referente dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), stralciato con deliberazione dell'Assemblea il 10 luglio 2003) (1619-2451-2676-ter).

V Commissione (Bilancio):

VITALI e TUCCI: « Misure per il rilancio economico e occupazionale delle province di Brindisi e Taranto » (4013) *Parere delle Commissioni I, IV, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

DEGENNARO e VOLONTÈ: « Disposizioni per il rilancio del finanziamento privato degli organismi non lucrativi (3944) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII e XII.*

X Commissione (Attività produttive):

CRUCIANELLI ed altri: « Istituzione del marchio 'Pinocchio – made in Italy » (3960) *Parere delle Commissioni I, III, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

ZANELLA: « Disposizioni in materia di commercializzazione dei medicinali omeopatici » (3939) *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CIMA e ZANELLA: « Nuove disposizioni in materia di sperimentazione sugli animali » (4009) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII, XIII e XIV.*

XIII Commissione (Agricoltura):

BELLOTTI ed altri: « Disposizioni per il controllo della popolazione dei gabbiani e dei cormorani » (3996) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 1° luglio 2003, ha comunicato che la 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato ha approvato due documenti a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento di quel consesso, dei seguenti atti:

proposta di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (doc. XVIII, n. 3);

proposta di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (doc. XVIII, n. 4);

Questa comunicazione è trasmessa alla II Commissione permanente (Giustizia).

Annuncio della trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 9 giugno 2003 è stato dato annuncio dell'assegnazione alla competente Giunta per le autorizzazioni di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Sgarbi in ordine a fatti oggetto di un procedimento penale (proc. n. 49269/98 RGNR – Roma).

Dall'autorità giudiziaria procedente, in data 11 luglio 2003, è pervenuta copia degli atti relativi a tale procedimento, trasmessa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso fino al 15 dicembre 2003 (doc. IV-ter, n. 2).

Gli atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni. Il doc. IV-ter, n. 2 sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A*, al resoconto della seduta del 15 aprile 2003, a pagina 6, prima colonna, diciottesimo rigo, in luogo delle parole: « *Parere delle Commissioni I, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali* » si deve leggere:

« *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali* ».

Nell'*Allegato A*, al resoconto della seduta del 9 giugno 2003, alla pagina 4, colonna di destra, riga 14, la parola: « *Brescia* » è sostituita dalla seguente: « *Roma* ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 14 luglio 2003, pagina 5, prima colonna, dopo la sesta riga inserire la seguente:

« *Con lettera in data 4 luglio 2003:* ».

**DISEGNO DI LEGGE: NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI
INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA DEGLI ISTITUTI E
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (APPROVATO
DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2480-B)**

(A.C. 2480-B - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2480-B - Sezione 2)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e

gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4.

2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle

relative norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

(A.C. 2480-B – Sezione 3)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai

sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

Al comma 3, sostituire le parole da: gli eventuali decreti *fino alla fine del comma con le seguenti*: i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati con separata evidenza nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

6. 1. Giudice.

Al comma 3, sostituire le parole: gli eventuali decreti con le seguenti: i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, siano.

6. 2. Giudice.

Al comma 3, sostituire le parole: gli eventuali decreti con le seguenti: i decreti.

6. 3. Giudice.

(A.C. 2480-B – Sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

nel momento stesso in cui approva le norme concernenti la definizione dello

stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, che comporta come prima immediata misura l'istituzione dei relativi ruoli e la nomina a tempo indeterminato di oltre 15.000 docenti;

considerato che nell'anno scolastico 2002-2003, per la prima volta nella storia della scuola italiana, il Governo ha impedito qualsiasi nomina a tempo indeterminato, nonostante la presenza di decine di migliaia di posti stabilmente vacanti occupati da personale precario iscritto in apposite graduatorie concorsuali, sia permanenti che derivanti dall'espletamento di un complesso e oneroso concorso ordinario;

considerato che con il 31 luglio, se entro un congruo periodo da questa scadenza il Governo non individua il relativo contingente dei posti, decade la possibilità di effettuare nomine a tempo indeterminato anche per il prossimo anno scolastico 2003-2004;

impegna il Governo

a completare le procedure per l'individuazione del contingente dei posti che, per l'anno scolastico 2003-2004, dovrà essere destinato al conferimento delle suddette nomine.

9/2480/1. Sasso, Motta, Grignaffini, Capitelli, Ruzzante.

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: STUCCHI;
VITALI ED ALTRI; LUCIANO DUSSIN ED ALTRI; DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE E DELLE
CANDIDATURE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE,
PROVINCIALI E COMUNALI (1619-2451-2676)**

(A.C. 1619 ed abb. — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

NULLA OSTA

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 1619 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni, è punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro »;

b) all'articolo 106, le parole « con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000 » sono sostituite dalle seguenti con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro ».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, 11 secondo e il terzo comma Sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro »;

b) all'articolo 90, il quarto comma è abrogato;

c) all'articolo 93, le parole: « , ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura sono soppresse;

d) all'articolo 93, è aggiunto in fine, il seguente comma:

« Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1,000 euro ».tura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1,000 euro ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO MODIFICATO

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Mascia, Boato, Leoni.

Sopprimere il comma 1.

2. 2. Leoni, Boato, Mascia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.

2. 3. Mascia, Leoni, Boato.

Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro con le seguenti: reclusione fino a tre anni.

2. 4. Leoni, Boato, Mascia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 5. Mascia, Boato, Leoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) all'articolo 113, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si applica la disposizione di cui all'articolo 100, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ».

2. 12. Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 2.

2. 6. Mascia, Boato, Leoni.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.

2. 7. Leoni, Boato, Mascia.

Al comma 2, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: pena dell'am-

menda da 500 euro a 2.000 euro con le seguenti: reclusione fino a tre anni.

2. 8. Boato, Leoni, Mascia.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2. 9. Boato, Mascia, Leoni.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2. 10. Mascia, Leoni, Boato.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2. 11. Leoni, Boato, Mascia.

DISEGNO DI LEGGE: RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI STOCCAGGIO E VENDITA DI GPL E DI GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI (3297) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE, STUCCHI, DI GIOIA, ARMANI E SAGLIA (8-1378-2219-2567)

(A.C. 3297 - Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

All'emendamento 8. 25. della Commissione, primo periodo, sostituire le parole: quattro membri con le seguenti: due membri.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

0. 8. 25. 1. Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Ruzzante.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: del Presidente del Consiglio dei ministri con la seguente: legislativo.

29. 43. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia.

(A.C. 3297 - Sezione 2)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

PARERE CONTRARIO

sugli identici emendamenti 12.6 Gamba e 12.20 Gastaldi

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, nonché sull'emendamento 21. 04 Polledri.

(A.C. 3297 - Sezione 3)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo secondo cui le spese di informazione di cui all'articolo 29, comma 5, in quanto relative alla costitu-

zione del sito nazionale dei rifiuti radioattivi, rientrano tra le spese di conto capitale;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 15, sia soppresso il comma 8;

all'articolo 19, sia soppresso il comma 4;

all'articolo 21, sia soppresso il comma 8;

all'articolo 22, comma 1, la parola: « promuove » sia sostituita dalle seguenti: « promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

all'articolo 25 sia soppresso il comma 8;

all'articolo 28, sia soppresso il comma 6;

all'articolo 33, sia soppresso il comma 1;

all'articolo 33, siano soppressi i commi 3, 4 e 5;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.5 e 3.10 Alfonso Gianni, 3.14 Lion, 3.20 Zanella, 3.22 Reallacci, 3.23 e 3.29 Gambini, 4.9 Vigni, 4.10 e 4.18 Lion, 4.26 Vernetti, 4.27 Gambini, 4.31 D'Agrò, 8.22 Polledri, 8.23 Gastaldi, 15.9 e 15.10 Lusetti, 15.30 Nieddu, 15.31 e 15.39 D'Agrò, 15.32 Vernetti, 15.33 Quartiani, 15.40 Gambini, 16.3 Gastaldi, 16.13 e 16.14 Lusetti, 16.59 D'Agrò, 19.1 Lazzari, 20.3 D'Agrò, 21.7 Quartiani, 21.9 Ladu, 22.25 Quartiani, 29.7 Alfonso Gianni, 29.17 Vigni, 29.41 Lion, 29.53 Quartiani, e sugli articoli aggiuntivi 23.05 Vernetti, 24.03 D'Agrò, 24.04 Quartiani, 24.05 Lion, 29.01 Vernetti e 34.02 Cossa, in quanto

suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti in oggetto.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 23.82 Marras e 25.20 Campa, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Preso atto inoltre dei chiarimenti del Governo secondo cui:

l'aumento da due a quattro dei componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas — previsto dagli emendamenti 8.22 Polledri, 8.23 Gastaldi e 8.25 della Commissione — non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto al predetto aumento si provvede mediante il versamento da parte dei soggetti vigilati del contributo previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995;

gli emendamenti 15.30 Nieddu e 15.31 D'Agrò non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto recano modifiche al testo di carattere meramente ordinamentale;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 8.22 Polledri, 8.23 Gastaldi, 8.25 della Commissione, 15.30 Nieddu e 15.31 D'Agrò nonché sui restanti emendamenti trasmessi in data 24 giugno 2003.

Si intende conseguentemente revocato il parere contrario reso sugli emendamenti 8.22 Polledri, 8.23 Gastaldi, 15.30 Nieddu e 15.31 D'Agrò nella seduta del 19 giugno 2003.

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

è revocata la condizione formulata nella seduta del 19 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta alla soppressione del comma 4 dell'articolo 19.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 33.3 della Commissione;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti in oggetto.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.24.06.1 e 0.33.3.1 Quartiani, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti subemendamenti in oggetto.

(A.C. 3297 – Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

PRINCÌPI E OBIETTIVI DELLA LEGISLAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

ART. 1.

(Principi fondamentali).

1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli ob-

blighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge.

2. Sono determinate, con la presente legge, disposizioni inerenti il settore energetico atte a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato ed il rispetto dei trattati internazionali e della normativa comunitaria.

3. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI E OBIETTIVI DELLA LEGISLAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

ART. 1.

(Principi fondamentali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. *(Finalità della legge).* – 1. Il settore energetico è strategico per assicu-

rare la crescita e lo sviluppo del Paese; quello elettrico per la sua struttura di approvvigionamento, di produzione e distribuzione è da ritenersi un bene di interesse pubblico collettivo.

2. In tale contesto, considerate le direttive dell'Unione europea, lo Stato assicura quanto previsto al comma 1 tramite l'erogazione del servizio pubblico elettrico.

3. Lo Stato mantiene la sua attuale quota azionaria maggioritaria dentro la società per azioni ENEL e tramite essa organizza una presenza nel settore elettrico capace di assicurare quanto previsto al comma 2.

4. Il Ministro delle attività produttive predispone un piano energetico nazionale basato sulla valorizzazione del risparmio energetico, nonché una forte crescita delle fonti rinnovabili.

1. 1. Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 1.

1. 2. Alfonso Gianni.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: nonché quelli desumibili dalla legislazione statale vigente.

1. 3. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.

1. 4. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

Al comma 3, sostituire la parola: attuazione con la seguente: articolazione.

1. 5. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: nonché dalle leggi vigenti in materia.

1. 6. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

(A.C. 3297 – Sezione 5)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Regime delle attività del settore energetico).

1. Le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente

2. Le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti.

3. Le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Regime delle attività del settore energetico).

Al comma 1, sostituire le parole da: anche di oli minerali fino alla fine del

comma con le seguenti: acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché le attività di trasporto e dispacciamento dell'energia e la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2. 4. Gambini, Bersani, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, sopprimere le parole: , nonché di trasformazione delle materie fonti di energia,

* **2. 2.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere le parole: , nonché di trasformazione delle materie fonti di energia,

* **2. 5.** Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, dopo le parole: fonti di energia, aggiungere le seguenti: così come definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione,

** **2. 3.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: fonti di energia, aggiungere le seguenti: così come definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recante disciplina delle caratteristiche mer-

ceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione,

** **2. 6.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, sostituire le parole: sono libere con le seguenti: sono attività di interesse pubblico.

2. 1. Alfonso Gianni.

Al comma 2, sostituire le parole: energia a rete con la seguente: energia.

2. 7. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, sopprimere le parole: naturale a rete.

2. 8. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 3, dopo le parole: trasmissione e dispacciamento aggiungere la seguente: nazionale.

2. 9. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

(A.C. 3297 – Sezione 6)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Obiettivi generali di politica energetica).

1. Sono obiettivi generali di politica energetica del Paese:

a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di